



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Allegato a deliberazione \_\_\_\_\_

Prot \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER I CONTROLLI DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE TRA UFFICIO D'AMBITO E CAP HOLDING S.P.A.**

TRA

**Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano** (di seguito ATO), con sede legale in Milano, Viale Piceno n. 60 (C.F. 08342040964), che interviene alla sottoscrizione del presente accordo nella persona del Direttore Generale Avv. Italia Pepe

E

**CAP HOLDING SPA** (di seguito CAP), con sede legale in Assago, Viale del Mulino n. 2 (C.F. 13187590156), che interviene alla sottoscrizione del presente atto nella persona del Direttore Generale Avv. Michele Falcone

**PREMESSO CHE**

Con Deliberazione n. 2 del 28/04/2017 del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano è stato approvato il Piano delle Performance anno 2017 che prevede, all'obiettivo n. 6, la "*Sperimentazione in ordine all'internalizzazione dei controlli degli scarichi nella rete fognaria ai sensi dell'art. 128 comma 1) del D.Lgs 152/2006 e D.d.g Regione Lombardia n. 796 del 2011*".

Richiamata la D.d.g. 796/2011 che prevede la possibilità per l'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente preposta, di attribuire espressamente e formalmente ai Gestori l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa e non unicamente tecnica sugli scarichi nella rete fognaria indicando specificatamente le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati e con la finalità di applicare le sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti da cui scaturiscono illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria.

Con atti del 27/06/2013 (Atti n. 0165483/2.10/2013/1) e del 20/07/2016 sono state sottoscritte:

- la "*Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque Srl.*".
- la "*Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie*" tra l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

M.M. S.p.A. il cui schema è stato approvato con atto del 31/05/2016 (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3 del 31/05/2016 - Prot. 7500)"

Richiamati i Programmi dei Controlli convenzionalmente in capo a Amiacque srl – Gruppo CAP Holding S.p.A., per un totale di 200 sopralluoghi su base annua da effettuarsi presso attività produttive operanti nel territorio dell'ex Provincia di Milano, e in capo a M.M. S.p.A. per un totale di 100 sopralluoghi su base annua da effettuarsi presso attività produttive operanti nel Comune capoluogo.

Considerato che è intenzione di ATO procedere in via sperimentale all'internalizzazione dell'attività di controllo degli scarichi in pubblica fognatura delle Aziende operanti sull'intero ambito (133 Comuni ricadenti nel territorio dell'ex Provincia di Milano oltre al Comune capoluogo).

Dato atto che l'ATO sin dal 2014 (deliberazione n. 2 del 17/07/2014) ha avviato l'attività amministrativa sanzionatoria ingiungendo al 30/05/2017 (deliberazione n. 6 del 28/07/2017) euro 333.670,00 per introiti incassati pari a euro 234.231,31.

Considerato che CAP si è sin da subito distinta per la competenza e la professionalità nell'esercizio dell'attività di controllo come convenzionalmente delegata.

## RICHIAMATI

- **Il Dlgs 152/06** *Norme in materia ambientale ed in particolare la parte III, Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, il Titolo IV - Strumenti di tutela con particolare riguardo al Capo III - Controllo degli scarichi nonché il Titolo V - Capo I - Sanzioni amministrative.*
- **La Legge Regionale 12/12/03 n.26** *“Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.*
- **Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.3** *“Disciplina e Regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera a) della L.R. 26/12/03 n.26”.*
- **Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.4** *“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art 52, comma 1, lettera a) della L.R. 26/12/03 n.26”.*
- **D.g.r. 21/06/2006 n.8/2772** *“Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006”.*
- **D.g.r. 20/01/2010 n.8/II045** *“Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44 comma 1 lett c) della L.R. 26/03 e s.m.i.”*
- **La D.D.G. 1 febbraio 2011 n. 796** *“Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010 n. 11045”.*
- **Legge 689/81** *Modifiche al sistema penale e s.m.i.*
- **Legge 7/08/90 n.241** *“Nuove Norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.*

Tutto ciò premesso,



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, la quale ha per oggetto l'attivazione di procedure di mobilità temporanea di personale mediante l'istituto del distacco di un dipendente del Gruppo CAP verso ATO per la sperimentazione dell'internalizzazione dei controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Restano fatti salvi i programmi dei controlli parti integranti delle Convenzioni richiamate in premessa con i Gestori del Servizio Idrico Integrato CAP e M.M. S.p.A.

### Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. Con la stipula del presente atto l'ATO e CAP convengono quanto segue:
  - di distaccare una unità di personale in forza al Gruppo CAP presso la sede dell'ATO al fine di istruire e affiancare i dipendenti dell'ATO nell'attività di sopralluogo;
  - di avvalersi del laboratorio del Gruppo CAP per l'analisi dei reflui campionanti nel corso dei sopralluoghi di cui al programma dei controlli;
  - di utilizzare, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, un'autovettura del parco auto del Gestore, che si premurerà di comunicare alla Società di noleggio il nominativo dei soggetti che verranno incaricati alla guida dell'automezzo, per l'effettuazione dei sopralluoghi presso le unità produttive di cui al programma dei controlli.
2. I controlli che verranno effettuati sulla base della presente Convenzione assumono carattere di accertamento amministrativo al fine dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. e della L.689/81 e s.m.i.

### Art. 3 - Predisposizione del programma di controllo

Per la predisposizione del programma dei controlli interni che verranno svolti in via sperimentale dall'ATO, l'Autorità seguirà le consuete modalità secondo le proprie necessità.

### Art.4 - Disciplina e Modalità del Distacco

1. In virtù delle esigenze sopra esposte, CAP ha interesse a distaccare temporaneamente presso l'ATO, un dipendente del Gruppo CAP di categoria "Impiegato" posizione economica "8° livello".
2. A tal fine il Direttore Generale di CAP avanza richiesta di operare il distacco - presso l'ATO - di una figura professionale, dipendente del Gruppo CAP di categoria "Impiegato" posizione economica "8° livello.
3. Al contempo il Direttore Generale dell'ATO accetta detto distacco, nello spirito di collaborazione tra l'Azienda Speciale e il Gestore del Servizio Idrico Integrato tesa ad incentivare il controllo sul territorio al fine di garantire la tutela ambientale.
4. Vista la nota del 27/09/2017 (Prot.Uff. Amb. n. 14981) con la quale il lavoratore Sig. Ambrogio Cribio, ha espresso il proprio consenso all'attivazione del distacco in parola.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

5. Si conviene il distacco del dipendente del Gruppo CAP come individuato al punto 2) presso l'ATO, normando il distacco, per quanto non di seguito espressamente convenuto, in base alla disciplina propria dell'istituto prescelta e così come segue:

- durata del distacco: il distacco avrà durata di 24 mesi a decorrere dal primo di ottobre 2017 fatta salva la comunicazione con la quale il dipendente, come individuato da CAP, ha formalmente espresso il proprio consenso all'attivazione del distacco, e prorogabile di un ulteriore anno. Qualora alla scadenza originariamente prevista, ovvero ad esito della proroga di cui al precedente periodo, sussista l'esigenza e l'interesse della distaccante e dell'azienda distaccataria ad utilizzare il personale distaccato, in ragione del permanere delle esigenze di cui alle finalità esplicitate all'art. 1 della presente Convenzione, si potrà differire il termine finale del distacco, purché ciò avvenga mediante reciproche manifestazioni di assenso scritte (richiesta CAP/accettazione ATO), assunto il consenso del lavoratore.
- Per l'intero arco temporale del distacco e relativamente alle attività proprie del profilo di appartenenza del lavoratore di cui al punto 1), il soggetto distaccato presterà attività in favore dell'Azienda distaccataria (ATO), secondo le direttive e le linee gerarchiche della stessa.
- Inquadramento professionale: il dipendente distaccato, anche qualora inquadrato in una categoria di livello superiore presso il Gruppo CAP, sarà equiparato e dunque inquadrato, per il periodo di distacco presso ATO, in categoria D3, stante le attività specialistiche cui verrà deputato, riconoscendo allo stesso una retribuzione lorda annua di euro 39.912,72 e di un premio variabile lordo annuo di risultato di importo massimo di euro 3.070,21, erogato in percentuale variabile in funzione del grado di raggiungimento dei risultati assegnati da ATO, sulla scorta di criteri di valutazione dalla stessa utilizzati. Il dipendente in distacco verrà valutato da ATO secondo la metodologia aziendale in uso presso di essa. L'importo dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione di risultato verrà determinato dall'ATO, che lo comunicherà a CAP, la quale procederà al suo pagamento in favore del lavoratore.
- Disciplina dei rimborsi: in un'ottica di mantenimento dei trattamenti di miglior favore acquisiti dall'unità di personale distaccata presso il Gruppo CAP, a far data dal 1/10/2017, o comunque dalla data di avvio del distacco dell'unità di personale presso ATO, e fino alla durata della presente Convenzione, ivi compreso l'eventuale anno di proroga, CAP si impegna ad erogare al proprio dipendente distaccato i riconoscimenti economici (retribuzione, trattamento aggiuntivo/premio di risultato, buoni pasto, ulteriori oneri fiscali e previdenziale) allo stesso riconosciuti alla data del 30/09/2017, ovvero al giorno precedente l'inizio del distacco.

ATO procederà al rimborso a CAP di un importo retributivo lordo annuo di euro 39.912,72, di un importo lordo massimo variabile di euro 3.070,21 quale retribuzione di risultato, riconosciuto in funzione del grado di raggiungimento dei risultati assegnati, oltre oneri fiscali e previdenziali, e di un importo giornaliero di euro 7,00 per buoni pasto riconosciuti al dipendente distaccato per ogni giorno di servizio prestato, ed erogato secondo le modalità di cui al Regolamento vigente presso l'ATO.

- L'ATO, sulla base della rendicontazione bimestrale degli oneri sostenuti da parte di CAP, si impegna a rimborsare la quota di propria competenza, come sopra disciplinata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto medesimo.
- Lavoro straordinario: il lavoro straordinario, previa verifica dell'esistenza della preventiva autorizzazione e dell'effettivo svolgimento - e laddove spettante al dipendente distaccato - verrà determinato dall'ATO nel limite delle risorse economiche all'uopo destinate annualmente, che lo comunicherà a CAP ai fini della corresponsione al lavoratore. Le modalità di rimborso sono quelle individuate al punto precedente.
- Orario di lavoro: è quello stabilito dall'ATO ove il lavoratore presta effettivamente la propria opera e dovrà essere accertato e rilevato con gli idonei strumenti posti in essere presso l'ATO, nel rispetto comunque del monte ore settimanale e mensile previsto dalla contrattazione in vigore presso il



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Gruppo CAP. L'orario di lavoro verrà comunicato dall'ATO a CAP. Eventuali violazioni in merito dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza di CAP affinché questa disponga degli elementi utili per valutare l'eventuale attivazione del conseguente procedimento disciplinare.

- Affiancamento e formazione personale del Gruppo CAP: al fine di consentire il dovuto passaggio di consegne da parte del personale distaccato presso ATO ad altro personale all'uopo individuato dal Gestore, l'unità di personale distaccata dovrà recarsi presso la sede di CAP per un numero di due giorni a settimana nel mese di ottobre.
  - Ferie e permessi: Gruppo CAP comunicherà entro cinque giorni dall'inizio del distacco il numero di giorni di ferie maturate ed il numero di giorni di ferie ancora da godere da parte del dipendente in distacco. La gestione delle ferie e dei permessi viene demandata all'ATO che a conclusione del periodo di distacco procederà a comunicare al Gruppo CAP il numero di giorni di ferie maturate e quelli di ferie ancora da godere, nonché il numero di permessi utilizzati.
  - Malattia: saranno rilevate e gestite dall'ATO e le informazioni verranno tempestivamente comunicate al Gruppo CAP per le opportune verifiche, permanendo in capo alla distaccante il potere di controllo ed il conseguente potere disciplinare in caso di abuso del diritto.
  - Infortuni: tutti gli adempimenti saranno gestiti dall'ATO, che terrà aggiornato il Gruppo CAP, informandola dell'apertura sinistro, dell'istruttoria e dell'esito.
  - Iscrizione INAIL: l'ATO provvederà, qualora necessario, all'apertura di una nuova posizione INAIL entro i termini fissati dall'istituto stesso. Al rientro dal lavoratore in distacco presso il Gruppo CAP ove permane il rapporto organico di lavoro, la stessa provvederà alla riapertura della posizione originaria.
  - Procedimento disciplinare: l'ATO dovrà dare tempestiva comunicazione al Gruppo CAP circa eventuali infrazioni al Codice di comportamento dei Dipendenti in essere presso la distaccataria commesse dal lavoratore in distacco. La gestione del procedimento disciplinare, in virtù del principio di continuità del rapporto organico, sarà poi di esclusiva competenza del Gruppo CAP che potrà richiedere ogni ulteriore informazione all'ATO.
  - Congedo per formazione: dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
  - Concessione di aspettative: dovranno essere effettuate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
  - Sorveglianza Sanitaria: ai sensi del D.lgs.81/08 la sorveglianza sanitaria per il lavoratore in distacco è di competenza di ATO.
- 6) Dell'avvenuto distacco il Gruppo CAP darà comunicazione entro 5 giorni dalla trasformazione al centro per l'impiego in via telematica compilando il quadro/sezione "trasformazione" del modello "unificato Lav".
- 7) Recesso anticipato: è data facoltà a ciascuna delle contraenti di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista per il distacco e/o alle successive proroghe – differimenti con preavviso di giorni 90.

#### **Art. 5 - Modalità di esercizio - Obblighi comuni**

1. CAP si impegna nei confronti dell'ATO a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso che risultino utili e necessarie ai fini dello svolgimento di quanto disciplinato con la presente Convenzione, nonché per consentire un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive dei controlli degli scarichi e alle analisi di laboratori.

2. CAP si impegna a fornire, al fine del proficuo svolgimento delle attività disciplinate con la presente Convenzione:

- Autovettura (modello Fiat Panda targa EV899JS)
- Laboratorio ubicato in via Leonardo da Vinci n. 1 nel Comune di Pero, materiale di consumo (contenitori per raccolta campioni) e n. 2 termometri infrarossi (precedentemente tarati come da procedura ACCREDIA),

Il costo per l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per i parametri sottoindicati, comprensivo del costo del personale di laboratorio, degli ammortamenti sulle attrezzature e del materiale di consumo, è il seguente:

| COSTI PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI DI LABORATORIO |                        |
|---|------------------------|
| PARAMETRI   | COSTO/euro             |
| pH  | 5                      |
| Conducibilità                                       | 5                      |
| COD   | 20                     |
| BOD5  | 20                     |
| Solidi Sospesi Totali                               | 20                     |
| Metalli (Al, Cd, Cr, Fe, Ni, Pb, Ptot, Cu, Zn)      | 13 per ciascun metallo |
| Cromo VI  | 20                     |
| Tensioattivi anionici                               | 30                     |
| Tensioattivi non-ionici                             | 30                     |
| Solventi Clorurati                                  | 60                     |
| Solventi Organici Aromatici                         | 60                     |
| Cloruri   | 20                     |
| Solfati   | 20                     |

I suddetti costi relativi alle attività di laboratorio, a cui verrà applicata l'IVA, saranno fatturati bimestralmente dal Gruppo CAP all'ATO sulla base dei parametri effettivamente verificati.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'analisi di ulteriori o differenti parametri, a seguito di verifica della disponibilità del laboratorio, i cui costi verranno all'occorrenza determinati.

3. Le spese relative alla suddetta autovettura sono a carico di ATO nei termini di seguito indicati:
- 3.a - canone mensile di noleggio a lungo termine ARVAL LEASE pari a euro 309,13 oltre IVA [comprensivo di assicurazione (responsabilità civile, incendio e furto comprensiva di kasko full con franchigia di euro 250), manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli e tagliandi programmati, bollo, revisione, pneumatici estivi/invernali]: dovrà essere rimborsato mensilmente da ATO;
  - 3.b - pedaggi autostradali: direttamente a carico di ATO;
  - 3.c - carburante: direttamente a carico di ATO;
  - 3.d - Pass per ZTL: direttamente a carico di ATO. Eventuali addebiti a CAP inerenti a pass non regolarmente pagati da ATO dovranno da quest'ultima essere rimborsati a CAP dietro mera esibizione dell'addebito entro 10 giorni;
  - 3.e - Parcheggi a pagamento: direttamente a carico di ATO. Eventuali addebiti a CAP inerenti a parcheggi non regolarmente pagati da ATO dovranno da quest'ultima essere rimborsati a CAP dietro mera esibizione dell'addebito entro 10 giorni;
  - 3.f - Multe/cartelle di pagamento relative a violazioni del codice della strada: dovranno essere rimborsate a CAP dietro mera esibizione dei relativi documenti entro 10 giorni.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

4. Il Gruppo CAP ha l'obbligo di assicurare l'unità di personale distaccata, sopra citata, e di dotarsi di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche con riferimento al laboratorio sopra individuato. L'ATO è da ritenersi conseguentemente assolta da ogni responsabilità nascente dalle attività poste in essere dall'unità di personale distaccata, nonché dal personale del suddetto laboratorio in forza della presente Convenzione.
5. In accordo tra le parti, verranno definite le modalità secondo le quali, nel periodo 1/10/2017 – 31/12/2017, una unità di personale del Gruppo CAP, affiancherà l'unità di personale distaccata presso la sede dell'ATO, al fine di incrementare le proprie competenze in materia di scarichi in pubblica fognatura, per un massimo di n. 8 ore settimanali disciplinate secondo le esigenze organizzative dell'Ufficio d'Ambito.

#### **Art. 6 - Rapporti Finanziari**

Questo articolo disciplina le modalità di fatturazione tra ATO e CAP per quanto concerne i costi di laboratorio analisi, autovettura, e personale distaccato.

I rimborsi relativi al personale distaccato di cui all'art. 4 verranno fatturati bimestralmente da Cap secondo la normativa in vigore e con le modalità sopra richiamate, e dovranno essere pagati da ATO entro trenta giorni dal ricevimento della fattura

I costi relativi alle attività di laboratorio di cui all'art. 5.2 verranno fatturati bimestralmente dal CAP e dovranno essere pagati da ATO entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Il canone mensile relativo al noleggio dell'autovettura di cui all'art. 5.3 verrà fatturato bimestralmente da CAP e dovrà essere pagato da ATO entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Le eventuali spese inerenti a pass per ZTL, parcheggi a pagamento nonché multe/cartelle di pagamento seguono la disciplina di cui all'art. 5 commi da 3d a 3f.

Tutti i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati da ATO mediante bonifico bancario intestato a CAP utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT11Z0558401731000000001562.

In caso di ritardato e/o mancato pagamento anche di una sola delle voci di spesa di cui sopra CAP si riserva di applicare gli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

#### **Art.7 - Durata e modifiche della Convenzione**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, tenuto conto della decorrenza del distacco come disciplinato all'art. 4, per un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, mediante reciproche manifestazioni di assenso scritte tra ATO e CAP, fatta salva la possibilità, ove convenuto e qualora possibile, del definitivo trasferimento presso la distaccataria. La Convenzione potrà cessare in ogni momento per comune accordo tra le parti o per disdetta unilaterale, da comunicare all'altra almeno tre mesi prima dalla data di scadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ognuna delle parti garantisce, comunque, la continuità dell'adempimento delle rispettive obbligazioni almeno per i sei mesi successivi all'avvenuto ricevimento, da parte dell'altro contraente, della comunicazione di recesso.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il foro di Milano.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 1) Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del Dlgs 196/03 e s.m.i. che sono connessi all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione è il Direttore Generale dell'ATO. La nomina riguarda il trattamento dei dati dei quali è titolare CAP, gestiti sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici.
- 2) E' onere di ATO e CAP garantire la massima riservatezza in merito ai dati e alle informazioni di cui potrebbero venire reciprocamente a conoscenza per il tramite dell'operato dell'unità di personale distaccata stante il rapporto Gestore – Autorità.

#### **Art. 9 - Note finali**

- 1) Per tutto quanto non disposto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa di settore a presidio della materia dei controlli e sanzionatoria, nonché al "Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81" e smi dell'ATO.

#### **Art. 10 – Tracciabilità**

- 1) Le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Art. 11 – Registrazione**

1. Le parti convengono che la presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, verrà registrata in caso d'uso; in tale eventualità tenuto conto che trattasi di prestazioni soggette ad IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 ed ai sensi dell'art. 11 parte prima della tariffa del D.P.R. 131/1986 sarà dovuta in misura fissa.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li

PER L'UFFICIO D'AMBITO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA  
DI MILANO  
AZIENDA SPECIALE  
DIRETTORE GENERALE  
AVV.TO ITALIA PEPE

PER CAP HOLDING SPA